

SCRITTURA PRIVATA PORTANTE ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE APS ASD

I sottoscritti:

- **ROMANO CESAREO GERARDO**, nato a Salerno (SA) il 17 agosto 1964 e residente a Roma (RM), in **Via Luigi Gherzi n. 9**, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: RMN GRD 64M17 H703N;
- **DEL VECCHIO DANIELE**, nato a Terracina (LT) il 31 gennaio 1976 e residente a Fondi (LT), in Via Libero De Libero numero 43, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: DLV DNL 76A31 L120Z;
- **LA MARCA PAOLINO**, nato a San Paolo Belsito (NA) il 20 febbraio 1969 e residente a Latina (LT), in Via Monte Lupone numero 4/C, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: LMR PLN 69B20 I073C;
- **PETRILLO FRANCESCO**, nato a Napoli (NA) il 17 marzo 1987 e residente a Bologna (BO), in Via Severino Ferrari numero 28, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: PTR FNC 87C17 F839Y;
- **DRAGONI ROBERTO**, nato a Roma (rm) il 4 settembre 1954 e residente a Marino (RM), in Via Aldo Moro numero 58/3, il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: DRG RRT 54P04 H501C;
- **CECERE FABRIZIO**, nato a Latina (LT) il 12 marzo 1978 e residente a Latina (LT), in Via Amaseno numero 19, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: CCR FRZ 78C12 E472K;
- **RICCARDELLI NICOLA**, nato a Formia (LT) il 25 aprile 1963 e residente a Latina (LT), in Via Oberdan numero 24, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: RCC NCL 63D25 D708T.

- **CAMPIONI PIERFRANCESCO**, nato a Roma (RM) il 27 aprile 1971 e residente in Frosinone (FR) Via Ceccano numero 11, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: CMP PFR 71D27 H501Z;
- **ANASTASIA LUIGI**, nato a Benevento (BN), il 17 giugno 1950 e residente a Ponza, località Santa Maria, s.n.c.,il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: NST LGU 50H17 A783W.

ARTICOLO 1

I signori ROMANO CESAREO GERARDO, DEL VECCHIO DANIELE, LA MARCA PAOLINO, PETRILLO FRANCESCO, DRAGONI ROBERTO, CECERE FABRIZIO, RICCARDELLI NICOLA, CAMPIONI PIERFRANCESCO e ANASTASIA LUIGI dichiarano di costituire come in effetti costituiscono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché del d.lgs. n. 39/2021, del d. lgs. 36/2021, e d. lgs. 117/2017, la associazione denominata "**OVER FISHING CIRCEO ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" in forma abbreviata "**OVER FISHING CIRCEO A.P.S.-A.S.D.**" (di seguito indicata in questo atto costitutivo semplicemente come Associazione).

2. Alla Associazione si applicano le disposizioni dello Statuto infra riportato, quelle del Codice del Codice civile, dei decreti legislativi numeri 36 e 39 del 2021, in materia di ordinamento sportivo e di enti sportivi dilettantistici e del codice del terzo settore.

ARTICOLO 2

Sede

1. La Associazione ha sede nel Comune di San Felice Circeo (LT). Ai soli fini dell'iscrizione dell'associazione nel RASD e nel Runts, si dichiara che l'indirizzo della sede è in Via Montenero numero 125 e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

Scopo e Oggetto

Premessa

L'Associazione "OVER FISHING CIRCEO APS - ASD" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
- promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi

del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività sportiva dilettantistica della pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna e lo sviluppo dell'attività sportiva per disabili, sia in forma agonistica che amatoriale.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, finalizzate alla pratica, allo studio, alla didattica per l'avvio, l'aggiornamento, la formazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle medesime attività istituzionali, secondo i regolamenti del CONI e delle Federazioni od Enti alle quali l'ASD aderisce o intende aderire e che disciplinano tali attività, con particolare attenzione a promuovere l'avviamento di disabili alla attività sportiva;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Attività culturali e promozionali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare organizzare, promuovere e coordinare corsi, raduni, incontri, seminari e convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di films e documenti, lezioni per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti aventi ad oggetto le attività sportive e/o la Tutela del Mare;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, d.lgs. 117/2017;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale collegate allo sport e all'ecologia;

- Attività di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione in qualsiasi forma, la conduzione in locazione e la gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva. Potrà partecipare a gare pubbliche per concessioni demaniali anche marittime,

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fideiussioni. Potrà partecipare a gare pubbliche per concessioni demaniali anche marittime.

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione si avvarrà prevalentemente e finché possibile del contributo di soci volontari. L'opera sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, nei mezzi e nei modi previsti dall' A.S.D. di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per condivisione dei fini sociali, così come descritti nello statuto della A.S.D. di cui il volontario ha preso atto nel richiedere l'ammissione come Socio.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 4

Durata e termine del primo esercizio

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 5

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente;
 - c) il Comitato scientifico;
 - d) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6

Nomina del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza dell'Associazione.

In deroga alle norme statutarie si conviene e si stabilisce che il primo Consiglio di Amministrazione della Associazione è composto da:

- ANASTASIA LUIGI, quale Presidente;
- CAMPIONI PIERFRANCESCO, quale Vice-Presidente e Tesoriere;
- CESAREO ROMANO GERARDO quale Vice-Presidente;

i quali qui costituiti accettano la carica.

2. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dello Statuto infra riportato.

ARTICOLO 7

Patrimonio iniziale

1. Il presidente Anastasia Luigi dichiara che il patrimonio iniziale della Associazione è formato dagli apporti in denaro di ciascun associato dell'importo di euro 100 (cento). Per cui il patrimonio iniziale dell'associazione è pari a 900 (novecento) euro ed è stato versato in denaro contante così come dichiara ed attesta il Presidente Anastasia Luigi.

ARTICOLO 8

Iscrizione al RASD e al RUNTS

1. L'associazione qui costituita per l'acquisizione della qualifica di ASD e di APS dovrà iscriversi nel RASD e nel Runts.

2. I componenti attribuiscono al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda necessario effettuare ai fini di tali iscrizioni.

Ai fini dell'iscrizione nei pubblici registri il Presidente dichiara ed attesta che:

- a) non vi sono sedi secondarie;
- b) la presunzione di non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, CTS.

ARTICOLO 10

Spese e tassazione

1. Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione che le assume, richiedendo l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali di cui alle disposizioni di legge vigenti, di quelle dell'ordinamento sportivo, quelle del codice del terzo settore (d. lgs. 117/2017), le agevolazioni dell'imposta di bollo (art. 82, d. lgs. 117/2017).

ARTICOLO 11

La Associazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle dello statuto, il quale contiene anche quelle relative al funzionamento della Associazione. Detto statuto viene qui di seguito interamente riportato:

"STATUTO

“OVER FISHING CIRCEO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS – ASD”

Premessa

È costituita l'Associazione “OVER FISHING CIRCEO Associazione di Promozione Sociale - ASD”, in breve “OVER FISHING CIRCEO APS ASD”, avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche “Associazione”).

L'Associazione “OVER FISHING CIRCEO Associazione di Promozione Sociale - ASD”, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione “OVER FISHING CIRCEO Associazione di Promozione Sociale - ASD” accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato

Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), nonché allo Statuto e ai regolamenti della F.I.P.S.A.S. e degli altri Organismi sportivi affilianti a cui l'associazione intenderà aderire, nonché a rispettare i provvedimenti del Coni e/o della federazione, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

Art. 1 – Denominazione sociale

L'Associazione assume la denominazione di “OVER FISHING CIRCEO APS - ASD” (d'ora in avanti detta anche Associazione).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

L'Associazione “OVER FISHING CIRCEO APS - ASD” non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;

promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;

promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;

promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;

si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;

promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività sportiva dilettantistica della pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna e lo sviluppo dell'attività sportiva per disabili, sia in forma agonistica che amatoriale.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, finalizzate alla pratica, allo studio, alla didattica per l'avvio, l'aggiornamento, la formazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle medesime attività istituzionali, secondo i regolamenti del CONI e delle Federazioni od Enti alle quali l'ASD aderisce o intende aderire e che disciplinano tali attività, con particolare attenzione a promuovere l'avviamento di disabili alla attività sportiva;

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Attività culturali e promozionali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare organizzare, promuovere e coordinare corsi, raduni, incontri, seminari e convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di films e documenti, lezioni per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti aventi ad oggetto le attività sportive e/o la Tutela del Mare;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, d.lgs. 117/2017;

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale collegate allo sport e all'ecologia;

Attuazione ed

Protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione in qualsiasi forma, la conduzione in locazione e la gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva. Potrà partecipare a gare pubbliche per concessioni demaniali anche marittime.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, comprese le compravendite e le permuthe di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni

sociali, la concessione di fideiussioni. Potrà partecipare a gare pubbliche per concessioni demaniali anche marittime.

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione si avvarrà prevalentemente e finché possibile del contributo di soci volontari. L'opera sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, nei mezzi e nei modi previsti dall'A.S.D. di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per condivisione dei fini sociali, così come descritti nello statuto della A.S.D. di cui il volontario ha preso atto nel richiedere l'ammissione come Socio.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha la sede legale in Frosinone (FR) via dei Monti Lepini n. 32 e la sede operativa all'interno del Comune di San Felice Circeo (LT) essendo il Porto di riferimento per le attività della Associazione. L'Assemblea Generale dei Soci potrà trasferire altrove la sede dell'Associazione, nonché istituire o sopprimere ulteriori sedi secondarie o circoli locali. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- = assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- = assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;

= non contemporaneo tesseramento per attività agonistica presso altra Associazione iscritta alla FIPS nel territorio del Lazio.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, può partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Assemblea può nominare Associati Onorari quegli Associati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita ed al prestigio dell'associazione, e sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati ordinari che hanno conseguito almeno una vittoria in manifestazioni sportive internazionali ovvero in campionati nazionali di Federazioni associate al CONI diventano di diritto Associati Onorari. Gli Associati Onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali ma esercitano tutti i diritti associativi degli Associati Ordinari.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Tuttavia assumono la qualifica di "Associati fondatori" i primi associati che hanno partecipato all'atto costitutivo della associazione.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

votare in Assemblea se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

frequentare i locali dell'Associazione e fregiarsi delle insegne sociali;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

prendere parte ad altre competizioni sportive promosse da terzi fregiandosi delle insegne sociali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;

candidarsi alle cariche sociali;

denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente, nonché gli eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per poter partecipare alle iniziative e alle attività promosse dall'Associazione.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- recesso, formalizzato per iscritto;

- esclusione, che può essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- i) commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti;
- ii) ha causato in qualsiasi modo danni materiali o morali all'associazione;
- iii) ha svolto attività incompatibili con lo spirito dell'associazione;
- iv) ha tenuto comportamenti gravemente scorretti nei confronti degli altri soci.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni. Il ricorso deve essere presentato al Consiglio Direttivo che sottoporrà il ricorso stesso al voto e alla decisione degli Associati in occasione della prima Assemblea dei Soci successiva. Contro l'esclusione è ammesso sempre ricorso all'Autorità Giudiziaria.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;

- il Presidente e il Vice Presidente

- l'Organo di controllo.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione “OVER FISHING CIRCEO APS ASD”, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno **sei** mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare al massimo n. 1 altro Associati.

Gli Associati minorenni sono rappresentati in Assemblea da un genitore esercente la Patria Potestà, il quale potrà anche conferire la delega prevista dal precedente comma.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e, al solo fine di consentire una maggiore partecipazione degli associati, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo (1/3) degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative allo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente. I componenti devono essere maggiorenni.

L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina ove ritenuto opportuno il Consigliere Economo che svolgerà le funzioni di Tesoriere; predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- provvede alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla Assemblea;
- formula altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
- delibera in ordine ad acquisto, vendita, permuta, concessione o conduzione in comodato o in locazione beni; stipula di mutui; concessione in pegno o ipoteca di beni sociali; concessione o richiesta di fidejussioni e altre garanzie;
- delibera in ordine all'esecuzione di operazioni bancarie, inclusa l'apertura e la chiusura di conti correnti o depositi;
- delibera su accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- redige e approva tutti i regolamenti ritenuti opportuni per il buon andamento della via associativa: a mero scopo esemplificativo, quelli relativi alle modalità di accesso ed uso delle sedi e alla partecipazione alle attività sportive;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è convocato ogniquale volta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica o telecomunicazione (ad esempio messaggi SMS) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa o mediante comunicato affisso nella bacheca presente nelle sedi del Circolo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

- ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea;

Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Vice Presidente e il Segretario

Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - L'Organo di controllo

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 17 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Il Consiglio Direttivo può deliberare che i Libri Sociali siano conservati presso la sede operativa.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

La gestione della cassa è demandata al Presidente ovvero, se eletto, al Consigliere Economo che svolge funzioni di Tesoriere. Il Presidente e, ove nominato, il Consigliere Economo avranno la delega per operare sul c/c dell'Associazione con firma disgiunta.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il

bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 22 - Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 23 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 – Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i., del d.lgs. 39/2021 e quelle del Codice civile.

Articolo 12

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive, propositive e divulgative in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Associazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti ed il Presidente.

Articolo 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 15

Estinzione della Associazione

In caso di estinzione della Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice degli Enti sportivi dilettantistici del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.